



COMUNE DI BELLUNO

STAMPA UNICA PROTOCOLLO N. 33971 del 13/07/2023

Protocollo:	n. 33971 del 13/07/2023
Oggetto:	OSSERVAZIONI AL PIANO URBANISTICO ATTUATIVO AREA EX AGIP DI VIA VITTORIO VENETO
Classificazione:	06/02
Fascicolo:	/
Protocollato da:	
Allegati:	<p>Titolo: Documento Principale Nome: TestodelMessaggio.txt Hash: BFB9768796737FD70B361ADAD3283B116C5B92A3796E8986F0F44A18591A670DA8184C0797935E280AB11E851AF130B9E591F06B00FC71B79CA3ABD648A2488A</p> <p>Titolo: Allegato Nome: osservazioni area ex AGIP.pdf Hash: D7AF463D1F3BC2F894533A566CFA072F8426B34D1C5D93927ADFB19B71DE4EB7A176B84F192BACC83D5FFAED9B9321D01B15F43A112214E764E6D1C8A3F33FDB</p> <p>Titolo: Allegato Nome: osservazioni area ex AGIP.pdf.p7m Hash: 56D7AFBD2697BF7336B6C3F6399AA87FC0A0D4067B637E2D7D019B392A2D283885C7071D92192328DDC3B4D61DBC3D964D41CCACE22D3CDB5E99F291C54A6F3</p>

Al Sindaco di Belluno
al Presidente del Consiglio Comunale
al responsabile dell'ambito tecnico e governo del territorio - area
urbanistica

Il sottoscritto Gino Sperandio deposita in allegato le osservazioni sottoscritte personalmente e da un gruppo di altri cittadini del Comune di Belluno in ordine al piano urbanistico attuativo in Via Vittorio Veneto su area censita al fg. 59, mapp. 1310, 519, 163, 1427, 1705 e viabilità codice pua.

In ordine alle osservazioni si indica la sig.ra Barbara Meletto, sottoscrittrice delle osservazioni, per eventuali comunicazioni. Le osservazioni vengono inviate sia in formato pdf normale che in formato pdf firmate digitalmente e pertanto si dichiarano conformi agli originali presenti nel proprio studio di via Caffi 52 a Belluno.

Distinti saluti.

Gino Sperandio

COMUNE DI BELLUNO - PROVINCIA DI BELLUNO

AL SINDACO DEL COMUNE DI BELLUNO

AL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE

AL RESPONSABILE DELL'AMBITO TECNICO E GOVERNO DEL TERRITORIO –
AREA URBANISTICA

Oggetto: presentazione di osservazioni al piano urbanistico attuativo in via Vittorio Veneto su area censita al foglio 59, mappali 1310,519,163,1427, 1705 e viabilità codice pua 100143

Premesso che in data 24 maggio 2023 la Giunta comunale ha adottato il pua in oggetto che l'ambito del piano interessa aree con destinazioni urbanistiche diverse, una essendo "semintensiva B" e l'altra "F" (l'area del vecchio distributore Agip) con destinazione a "verde pubblico attrezzato";

che, adottando in Giunta il piano, di fatto si procede ad una nuova zonizzazione urbanistica anche dell'area "F" cd. "bianca", che deriverebbe dalla decadenza dell'originaria destinazione a verde pubblico;

I sottoscritti cittadini residenti presentano la seguente osservazione:

“la variazione della destinazione urbanistica dell'area ex agip richiede variante al PRG e rispetto della delibera del consiglio comunale 60 del 18.09.2013 e seguenti”

Il PUA non può essere ritenuto "attuativo" del PRG nel mentre prevede una nuova zonizzazione e quindi è necessaria una valutazione urbanistica sulla destinazione non del fabbricato ma della zona e richiede quindi un'apposita valutazione e deliberazione del Consiglio Comunale;

Infatti anche qualora il vincolo espropriativo fosse decaduto, ciò nonostante l'area dell'ex Agip non sarebbe comunque, senza un'apposita variante urbanistica, un'area a destinazione privata commerciale. Si tratterebbe tutt'al più di un'area cd. "bianca", ossia in attesa di una nuova pianificazione che, però, deriva comunque da un'area urbanisticamente pubblica;

Inoltre a ben vedere potrebbe non essere neppure esatto che si tratti di un'area "decaduta" e dunque "bianca", perché già la [Corte Costituzionale con la sentenza 20 maggio 1999 n. 179](#) aveva affermato un indirizzo rigoroso e restrittivo in merito all'individuazione dei vincoli espropriativi, in sostanza dovrebbe essere decaduto il vincolo ma non la destinazione;;

In ogni caso, anche qualora si trattasse di un'area divenuta "bianca" (ovvero senza destinazione) il PUA in oggetto integra, di fatto, una variante urbanistica che trasforma un'area destinata a verde pubblico (o al massimo non pianificata) posta in un punto strategico per tutta la città e non è sufficiente utilizzare lo strumento urbanistico attuativo del cd. PUA (art. 19 legge regionale 11/2004) per imprimere una nuova destinazione d'uso delle aree urbanistiche come quella in parola ma è necessaria la procedura di variante urbanistica;

L'art. 33 della legge urbanistica regionale prevede che nelle aree non pianificate interne al perimetro dei centri abitati, fino alla approvazione di un nuovo "Piano degli Interventi" o di una sua variante che lo riguardi, sono consentiti al massimo gli interventi di ristrutturazione edilizia ma non attività di variazione della destinazione urbanistica, nemmeno con trasposizione dei volumi da un edificio o da una zona edificabile (come l'edificio residenziale sul lato piazzale stadio) ad un'altra zona, anche se in ipotesi "decaduta";





La legge urbanistica prevede che neppure il Piano d'Assetto del Territorio (peraltro in fase di approvazione) possa introdurre una variante urbanistica come quella adesso proposta addirittura tramite un Piano Attuativo, ma solo il Piano degli Interventi;

Il consiglio comunale, con la delibera 60/2013, ha dettato precisi indirizzi per la riclassificazione delle aree in cui il vincolo preordinato all'esproprio fosse decaduto, riferendosi a varianti al PRG;

In conclusione l'area ex Agip; se anche fosse decaduta la destinazione "f", non può essere assimilata di fatto ad un'altra, vicina ma diversa area con destinazione privata residenziale o commerciale, neppure l'indicazione di un'area come di "degrado" comunque consentirebbe una trasformazione della stessa da area pubblica o area "bianca", in area commerciale (supermercato); per trasformare l'area pubblica, anche qualora decaduta, in un'area in tutto o in parte commerciale occorre un'apposita variante urbanistica approvata dal Consiglio Comunale in sede di Piano degli Interventi e non semplicemente dalla Giunta;

La firma in calce riportata vale anche come autorizzazione al Comune di Belluno, ai sensi degli artt. 6, 7 e 9 REG. UE 2016/679 ad effettuare il trattamento dei dati contenuti nel presente atto, nei limiti della normativa predetta e per lo svolgimento di specifiche funzioni istituzionali

per eventuali comunicazioni: *Barbara Meletto*

Cognome e nome	Luogo e data di nascita	Residenza	firma
PIOL ROBERTA	Belluno 23.04.1961	Belluno V. Calvi 6	
OLIVOTTO CRISTIANO	OSPITALE C. 07.09.1953	Belluno V. Calvi 6	
FORESTA LUISA	ACERRA (NA) 20.09.1971	Belluno V. Carrou 78	
DALFARRA ELEONORA	FELTRE 24.04.1986	Belluno V. S. Rocco 88	
ARDITO MORENA	LUCERA (FG) 30.04.1971	Belluno V. Nougole 179	
SPERANDIO GINO	BELLUNO 15.06.1962	Belluno V. Travà 220, 100	

COMUNE DI BELLUNO - PROVINCIA DI BELLUNO

AL SINDACO DEL COMUNE DI BELLUNO

AL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE

AL RESPONSABILE DELL'AMBITO TECNICO E GOVERNO DEL TERRITORIO –
AREA URBANISTICA

Oggetto: presentazione di osservazioni al piano urbanistico attuativo in via Vittorio Veneto su area censita al foglio 59, mappali 1310,519,163,1427, 1705 e viabilità codice pua 100143

Premesso che in data 24 maggio 2023 la Giunta comunale ha adottato il pua in oggetto che l'ambito del piano interessa aree con destinazioni urbanistiche diverse, una essendo "semintensiva B" e l'altra "F" (l'area del vecchio distributore Agip) con destinazione a "verde pubblico attrezzato";

che, adottando in Giunta il piano, di fatto si procede ad una nuova zonizzazione urbanistica anche dell'area "F" cd. "bianca", che deriverebbe dalla decadenza dell'originaria destinazione a verde pubblico;

I sottoscritti cittadini residenti presentano la seguente osservazione:

“la variazione della destinazione urbanistica dell'area ex agip richiede variante al PRG e rispetto della delibera del consiglio comunale 60 del 18.09.2013 e seguenti”

Il PUA non può essere ritenuto "attuativo" del PRG nel mentre prevede una nuova zonizzazione e quindi è necessaria una valutazione urbanistica sulla destinazione non del fabbricato ma della zona e richiede quindi un'apposita valutazione e deliberazione del Consiglio Comunale;

Infatti anche qualora il vincolo espropriativo fosse decaduto, ciò nonostante l'area dell'ex Agip non sarebbe comunque, senza un'apposita variante urbanistica, un'area a destinazione privata commerciale. Si tratterebbe tutt'al più di un'area cd. "bianca", ossia in attesa di una nuova pianificazione che, però, deriva comunque da un'area urbanisticamente pubblica;

Inoltre a ben vedere potrebbe non essere neppure esatto che si tratti di un'area "decaduta" e dunque "bianca", perché già la [Corte Costituzionale con la sentenza 20 maggio 1999 n. 179](#) aveva affermato un indirizzo rigoroso e restrittivo in merito all'individuazione dei vincoli espropriativi, in sostanza dovrebbe essere decaduto il vincolo ma non la destinazione;;

In ogni caso, anche qualora si trattasse di un'area divenuta "bianca" (ovvero senza destinazione) il PUA in oggetto integra, di fatto, una variante urbanistica che trasforma un'area destinata a verde pubblico (o al massimo non pianificata) posta in un punto strategico per tutta la città e non è sufficiente utilizzare lo strumento urbanistico attuativo del cd. PUA (art. 19 legge regionale 11/2004) per imprimere una nuova destinazione d'uso delle aree urbanistiche come quella in parola ma è necessaria la procedura di variante urbanistica;

L'art. 33 della legge urbanistica regionale prevede che nelle aree non pianificate interne al perimetro dei centri abitati, fino alla approvazione di un nuovo "Piano degli Interventi" o di una sua variante che lo riguardi, sono consentiti al massimo gli interventi di ristrutturazione edilizia ma non attività di variazione della destinazione urbanistica, nemmeno con trasposizione dei volumi da un edificio o da una zona edificabile (come l'edificio residenziale sul lato piazzale stadio) ad un'altra zona, anche se in ipotesi "decaduta";

La legge urbanistica prevede che neppure il Piano d'Assetto del Territorio (peraltro in fase di approvazione) possa introdurre una variante urbanistica come quella adesso proposta addirittura tramite un Piano Attuativo, ma solo il Piano degli Interventi;

Il consiglio comunale, con la delibera 60/2013, ha dettato precisi indirizzi per la riclassificazione delle aree in cui il vincolo preordinato all'esproprio fosse decaduto, riferendosi a varianti al PRG;

In conclusione l'area ex Agip; se anche fosse decaduta la destinazione "f", non può essere assimilata di fatto ad un'altra, vicina ma diversa area con destinazione privata residenziale o commerciale, neppure l'indicazione di un'area come di "degrado" comunque consentirebbe una trasformazione della stessa da area pubblica o area "bianca", in area commerciale (supermercato); per trasformare l'area pubblica, anche qualora decaduta, in un'area in tutto o in parte commerciale occorre un'apposita variante urbanistica approvata dal Consiglio Comunale in sede di Piano degli Interventi e non semplicemente dalla Giunta;

La firma in calce riportata vale anche come autorizzazione al Comune di Belluno, ai sensi degli artt. 6, 7 e 9 REG. UE 2016/679 ad effettuare il trattamento dei dati contenuti nel presente atto, nei limiti della normativa predetta e per lo svolgimento di specifiche funzioni istituzionali

per eventuali comunicazioni: *Barbara Meletto*

Cognome e nome	Luogo e data di nascita	Residenza	firma
DAL FARRA VICTORIO	ARGENTINA 19.02.1950	BELLUNO V. SAN ROCCO 90	<i>[Firma]</i>
SOMMACAL FABIO	BELLUNO 23.03.1962	BELLUNO V. AGORDO 219	<i>[Firma]</i>
SOMMA GIUSEPPINA	GRAGNANO (NA) 20.08.1961	Belluno V. AGORDO 219	<i>[Firma]</i>
ROCCON VANNI	BELLUNO 11.08.1966	Belluno V. Colde Gou 107	<i>[Firma]</i>
BACCHETTI ENRICO	BELLUNO 26.12.1968	Belluno V. Monte pappi 156	<i>[Firma]</i>
DALLA CA' GUSTAVO	PEDAVENA 25.03.1953	Belluno V. T. Il mady 36	<i>[Firma]</i>
TESSAROLO GIOVANNI	BASSANO 16.01.1962	Belluno V. Fol 34	<i>[Firma]</i>
MELETTA BARBARA	BELLUNO 20.12.1977	Belluno V. Rupo 27	<i>[Firma]</i>
MARCHESE SERGIO	FELTRE 24.09.1973	Belluno V. Goldi Bonzu 1	<i>[Firma]</i>
DE PELEGRIN MASSIMO	BELLUNO 26.03.1968	Belluno V. Bolzano 60	<i>[Firma]</i>

COMUNE DI BELLUNO - PROVINCIA DI BELLUNO

AL SINDACO DEL COMUNE DI BELLUNO

AL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE

AL RESPONSABILE DELL'AMBITO TECNICO E GOVERNO DEL TERRITORIO –
AREA URBANISTICA

Oggetto: presentazione di osservazioni al piano urbanistico attuativo in via Vittorio Veneto su area censita al foglio 59, mappali 1310,519,163,1427, 1705 e viabilità codice pua 100143

Premesso che in data 24 maggio 2023 la Giunta comunale ha adottato il pua in oggetto che l'ambito del piano interessa aree con destinazioni urbanistiche diverse, una essendo "semintensiva B" e l'altra "F" (l'area del vecchio distributore Agip) con destinazione a "verde pubblico attrezzato";

che, adottando in Giunta il piano, di fatto si procede ad una nuova zonizzazione urbanistica anche dell'area "F" cd. "bianca", che deriverebbe dalla decadenza dell'originaria destinazione a verde pubblico;

I sottoscritti cittadini residenti presentano la seguente osservazione:

“la variazione della destinazione urbanistica dell'area ex agip richiede variante al PRG e rispetto della delibera del consiglio comunale 60 del 18.09.2013 e seguenti”

Il PUA non può essere ritenuto "attuativo" del PRG nel mentre prevede una nuova zonizzazione e quindi è necessaria una valutazione urbanistica sulla destinazione non del fabbricato ma della zona e richiede quindi un'apposita valutazione e deliberazione del Consiglio Comunale;

Infatti anche qualora il vincolo espropriativo fosse decaduto, ciò nonostante l'area dell'ex Agip non sarebbe comunque, senza un'apposita variante urbanistica, un'area a destinazione privata commerciale. Si tratterebbe tutt'al più di un'area cd. "bianca", ossia in attesa di una nuova pianificazione che, però, deriva comunque da un'area urbanisticamente pubblica;

Inoltre a ben vedere potrebbe non essere neppure esatto che si tratti di un'area "decaduta" e dunque "bianca", perché già la [Corte Costituzionale con la sentenza 20 maggio 1999 n. 179](#) aveva affermato un indirizzo rigoroso e restrittivo in merito all'individuazione dei vincoli espropriativi, in sostanza dovrebbe essere decaduto il vincolo ma non la destinazione;;

In ogni caso, anche qualora si trattasse di un'area divenuta "bianca" (ovvero senza destinazione) il PUA in oggetto integra, di fatto, una variante urbanistica che trasforma un'area destinata a verde pubblico (o al massimo non pianificata) posta in un punto strategico per tutta la città e non è sufficiente utilizzare lo strumento urbanistico attuativo del cd. PUA (art. 19 legge regionale 11/2004) per imprimere una nuova destinazione d'uso delle aree urbanistiche come quella in parola ma è necessaria la procedura di variante urbanistica;

L'art. 33 della legge urbanistica regionale prevede che nelle aree non pianificate interne al perimetro dei centri abitati, fino alla approvazione di un nuovo "Piano degli Interventi" o di una sua variante che lo riguardi, sono consentiti al massimo gli interventi di ristrutturazione edilizia ma non attività di variazione della destinazione urbanistica, nemmeno con trasposizione dei volumi da un edificio o da una zona edificabile (come l'edificio residenziale sul lato piazzale stadio) ad un'altra zona, anche se in ipotesi "decaduta";





La legge urbanistica prevede che neppure il Piano d'Assetto del Territorio (peraltro in fase di approvazione) possa introdurre una variante urbanistica come quella adesso proposta addirittura tramite un Piano Attuativo, ma solo il Piano degli Interventi;

Il consiglio comunale, con la delibera 60/2013, ha dettato precisi indirizzi per la riclassificazione delle aree in cui il vincolo preordinato all'esproprio fosse decaduto, riferendosi a varianti al PRG;

In conclusione l'area ex Agip; se anche fosse decaduta la destinazione "f", non può essere assimilata di fatto ad un'altra, vicina ma diversa area con destinazione privata residenziale o commerciale, neppure l'indicazione di un'area come di "degrado" comunque consentirebbe una trasformazione della stessa da area pubblica o area "bianca", in area commerciale (supermercato); per trasformare l'area pubblica, anche qualora decaduta, in un'area in tutto o in parte commerciale occorre un'apposita variante urbanistica approvata dal Consiglio Comunale in sede di Piano degli Interventi e non semplicemente dalla Giunta;

La firma in calce riportata vale anche come autorizzazione al Comune di Belluno, ai sensi degli artt. 6, 7 e 9 REG. UE 2016/679 ad effettuare il trattamento dei dati contenuti nel presente atto, nei limiti della normativa predetta e per lo svolgimento di specifiche funzioni istituzionali

per eventuali comunicazioni: *Barbara Meletto*

Cognome e nome	Luogo e data di nascita	Residenza	firma
PIOL ROBERTA	Belluno 23.04.1961	Belluno V. Calvi 6	
OLIVOTTO CRISTIANO	OSPITALE C. 07.09.1953	Belluno V. Calvi 6	
FORESTA LUISA	ACERRA (NA) 20.09.1971	Belluno V. Carrou 78	
DALFARRA ELEONORA	FELTRE 24.04.1986	Belluno V. S. Rocco 88	
ARDITO MORENA	LUCERA (FG) 30.04.1971	Belluno V. Nougole 179	
SPERANDIO GINO	BELLUNO 15.06.1962	Belluno V. Travà 220, 100	

COMUNE DI BELLUNO - PROVINCIA DI BELLUNO

AL SINDACO DEL COMUNE DI BELLUNO

AL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE

AL RESPONSABILE DELL'AMBITO TECNICO E GOVERNO DEL TERRITORIO –
AREA URBANISTICA

Oggetto: presentazione di osservazioni al piano urbanistico attuativo in via Vittorio Veneto su area censita al foglio 59, mappali 1310,519,163,1427, 1705 e viabilità codice pua 100143

Premesso che in data 24 maggio 2023 la Giunta comunale ha adottato il pua in oggetto che l'ambito del piano interessa aree con destinazioni urbanistiche diverse, una essendo "semintensiva B" e l'altra "F" (l'area del vecchio distributore Agip) con destinazione a "verde pubblico attrezzato";

che, adottando in Giunta il piano, di fatto si procede ad una nuova zonizzazione urbanistica anche dell'area "F" cd. "bianca", che deriverebbe dalla decadenza dell'originaria destinazione a verde pubblico;

I sottoscritti cittadini residenti presentano la seguente osservazione:

“la variazione della destinazione urbanistica dell'area ex agip richiede variante al PRG e rispetto della delibera del consiglio comunale 60 del 18.09.2013 e seguenti”

Il PUA non può essere ritenuto "attuativo" del PRG nel mentre prevede una nuova zonizzazione e quindi è necessaria una valutazione urbanistica sulla destinazione non del fabbricato ma della zona e richiede quindi un'apposita valutazione e deliberazione del Consiglio Comunale;

Infatti anche qualora il vincolo espropriativo fosse decaduto, ciò nonostante l'area dell'ex Agip non sarebbe comunque, senza un'apposita variante urbanistica, un'area a destinazione privata commerciale. Si tratterebbe tutt'al più di un'area cd. "bianca", ossia in attesa di una nuova pianificazione che, però, deriva comunque da un'area urbanisticamente pubblica;

Inoltre a ben vedere potrebbe non essere neppure esatto che si tratti di un'area "decaduta" e dunque "bianca", perché già la [Corte Costituzionale con la sentenza 20 maggio 1999 n. 179](#) aveva affermato un indirizzo rigoroso e restrittivo in merito all'individuazione dei vincoli espropriativi, in sostanza dovrebbe essere decaduto il vincolo ma non la destinazione;;

In ogni caso, anche qualora si trattasse di un'area divenuta "bianca" (ovvero senza destinazione) il PUA in oggetto integra, di fatto, una variante urbanistica che trasforma un'area destinata a verde pubblico (o al massimo non pianificata) posta in un punto strategico per tutta la città e non è sufficiente utilizzare lo strumento urbanistico attuativo del cd. PUA (art. 19 legge regionale 11/2004) per imprimere una nuova destinazione d'uso delle aree urbanistiche come quella in parola ma è necessaria la procedura di variante urbanistica;

L'art. 33 della legge urbanistica regionale prevede che nelle aree non pianificate interne al perimetro dei centri abitati, fino alla approvazione di un nuovo "Piano degli Interventi" o di una sua variante che lo riguardi, sono consentiti al massimo gli interventi di ristrutturazione edilizia ma non attività di variazione della destinazione urbanistica, nemmeno con trasposizione dei volumi da un edificio o da una zona edificabile (come l'edificio residenziale sul lato piazzale stadio) ad un'altra zona, anche se in ipotesi "decaduta";

La legge urbanistica prevede che neppure il Piano d'Assetto del Territorio (peraltro in fase di approvazione) possa introdurre una variante urbanistica come quella adesso proposta addirittura tramite un Piano Attuativo, ma solo il Piano degli Interventi;

Il consiglio comunale, con la delibera 60/2013, ha dettato precisi indirizzi per la riclassificazione delle aree in cui il vincolo preordinato all'esproprio fosse decaduto, riferendosi a varianti al PRG;

In conclusione l'area ex Agip; se anche fosse decaduta la destinazione "f", non può essere assimilata di fatto ad un'altra, vicina ma diversa area con destinazione privata residenziale o commerciale, neppure l'indicazione di un'area come di "degrado" comunque consentirebbe una trasformazione della stessa da area pubblica o area "bianca", in area commerciale (supermercato); per trasformare l'area pubblica, anche qualora decaduta, in un'area in tutto o in parte commerciale occorre un'apposita variante urbanistica approvata dal Consiglio Comunale in sede di Piano degli Interventi e non semplicemente dalla Giunta;

La firma in calce riportata vale anche come autorizzazione al Comune di Belluno, ai sensi degli artt. 6, 7 e 9 REG. UE 2016/679 ad effettuare il trattamento dei dati contenuti nel presente atto, nei limiti della normativa predetta e per lo svolgimento di specifiche funzioni istituzionali

per eventuali comunicazioni: *Barbara Meletto*

Cognome e nome	Luogo e data di nascita	Residenza	firma
DAL FARRA VICTORIO	ARGENTINA 19.02.1950	BELLUNO V. SAN ROCCO 90	<i>[Firma]</i>
SOMMACAL FABIO	BELLUNO 23.03.1962	BELLUNO V. AGORDO 219	<i>[Firma]</i>
SOMMA GIUSEPPINA	GRAGNANO (NA) 20.08.1961	Belluno V. AGORDO 219	<i>[Firma]</i>
ROCCON VANNI	BELLUNO 11.08.1966	Belluno V. Colde Gou 107	<i>[Firma]</i>
BACCHETTI ENRICO	BELLUNO 26.12.1968	Belluno V. Monte Pappi 156	<i>[Firma]</i>
DALLA CA' GUSTAVO	PEDAVENA 25.03.1953	Belluno V. T. Il mady 36	<i>[Firma]</i>
TESSAROLO GIOVANNI	BASSANO 16.01.1962	Belluno V. Fol 34	<i>[Firma]</i>
MELETTI BARBARA	BELLUNO 20.12.1977	Belluno V. Rupo 27	<i>[Firma]</i>
MARCHESE SERGIO	FELTRE 24.09.1973	Belluno V. Goldi Ronze 1	<i>[Firma]</i>
DE PELEGRIN MASSIMO	BELLUNO 26.03.1968	Belluno V. Bolzano 60	<i>[Firma]</i>